

GIULIA PETRACCO SICARDI

**NOTE LINGUISTICHE
SUI DOCUMENTI GENOVESI ALTOMEDIOVALI**

I - CONTRACTUM

Tutti i « livelli » del X secolo, trascritti nel Registro della Curia arcivescovile di Genova¹, portano in capo al testo del documento una doppia sigla CV CV (Tav., n. 1), che il Belgrano, editore del Registro, scioglie in *CVM Cum*.

La sigla, non avendo alcun rapporto col testo che segue, è evidentemente un'abbreviazione introduttiva². Lo scorso anno, quando ebbi ad occuparmi della lingua dei contratti agrari altomedioevali per presentare una relazione al convegno « Lingua parlata e lingua scritta », organizzato dal Centro di studi linguistici e filologici siciliani, cercai nei fondi delle Abbazie di San Siro e di Santo Stefano, conservati presso l'Archivio di Stato di Genova, gli originali più antichi di questo tipo di documenti. In essi — il primo in ordine di tempo è il doc. 45 del *Fondo S. Stefano* e risale al 1031 — ritrovai la stessa sigla, ma scritta in maniera alquanto diversa (Tav., n. 2), in quanto il segno di abbreviazione, confrontato con quelli usati nel documento, non corrispondeva esattamente né a (-*m*) né a (-*us*), e il fatto mi confermò nell'idea che non si trattasse soltanto di sostituzione di una lettera o di una terminazione con un segno, ma di una vera e propria sigla che riduceva a due lettere e un segno un'intera parola.

Anche i docc. 53 (a. 1050) e 14 (a. 1012) dello stesso Fondo confermavano l'ipotesi, in quanto nel primo l'abbreviazione era costituita dalla sola *C* iniziale, seguita da un segno criptografico (Tav., n. 3) che non aveva corrispondenza nel testo, nel secondo poi si ritornava a *cu*, ma il segno dell'abbreviazione era ancora diverso (Tav., n. 4). Il doc. 53

¹ Per il testo del Registro, cfr. *Atti della Società Ligure di Storia Patria* (ASLi), II, parte I, 1863, dove esso è stato pubblicato a cura di L. T. Belgrano.

² Un precedente tentativo di interpretazione della sigla, proposto in forma assai dubitativa dall'A., si trova in E. BESTA, *Il diritto ligure dalla caduta dell'Impero Romano al secolo Decimo* (*Storia di Genova*, Milano, 1941, vol. II), p. 312. Ad interpretare *cu cu* come *clarissimus* mi pare che si opponga il fatto che nei documenti tardo romani si ha sempre *uc*, cioè *u(ir) c(larissimus)*, e che nelle carte piacentine del sec. VIII, che conservano questi titoli per i vari personaggi, gli ecclesiastici portano sempre quello di *u(ir) u(enerabilis)*, mentre, come *u.c.*, è designato lo *scriptor cartulae*.

è probabilmente una trascrizione, e così pure lo è certamente il doc. 14, il che dimostra che ancora per qualche tempo, nell'XI secolo, la sigla era compresa e tenuta distinta dalle altre normali abbreviazioni del testo, mentre dubito assai che il trascrittore del Registro, un secolo dopo, ne valutasse e comprendesse ancora il significato.

A Palermo, durante le giornate del Convegno, proposi il mio enigma al prof. Paolo Collura, ed egli mi suggerì l'idea che, dato il contenuto dei documenti in questione, si potesse trattare della parola *contractus*. L'ipotesi mi parve subito estremamente allettante e mi dedicai, in una breve ricerca sui materiali altomedioevali che mi sono familiari, a raccogliere elementi in sostegno di essa, studiando l'uso della parola *contractus*, oltre che nelle fonti latine, anche nelle formule e nelle carte notarili dei secc. VIII-X. Esporrò qui i risultati della mia ricerca.

Il *Thesaurus linguae latinae*³ offre una ricca serie di esempi della parola, che è attestata a partire da Varrone e Sulpicio Rufo e che presenta quattro realizzazioni semantiche: 1) il significato originario, etimologico, di *actus contrahendi* (esempio classico, in Varrone, *rust.* 1, 68, *contractu acinorum* « l'uva va raccolta quando gli acini cominciano ad avvizzire »); 2) il significato tecnico, del linguaggio giuridico, per cui *contractus* è sinonimo di *conventum*, *stipulatio*, *pactum*, *obligatio* ecc.; 3) un significato limitativo di « momento in cui un affare ha luogo », che è limitato, pare, ad un passo di Quintiliano: *dicam quae acta sint ante ipsum rei contractum* (« prima che la cosa avesse effetto »), *dicam quae in ipsa*, *dicam quae postea*; 4) un significato più generico, che si riscontra soltanto quando *contractus* è usato in unione ad altre parole, come *conuersatio*, *tractatus*, *colloquium*, *actus*, per rendere l'idea generale di « contatti umani » (cito, per tutti, l'esempio dello pseudo Fulgenzio di Ruspe, *praedest.*, 16: *in omnibus humanae conuersationis actibus atque contractibus*).

Dall'analisi semantica della parola risulta evidente il processo metaforico, per cui *contractus* si allontanò dal significato etimologico, proprio del nome verbale di *contrahere*, ed ebbe fortuna come termine del lin-

³ *Thesaurus linguae Latinae*, vol. IV, Lipsia, 1906-9, col. 752 (s.v. *contractum*) e col. 753 (s.v. *contractus*). Lo citerò come *Thesaurus* o con l'abbreviazione *Thll.*

e o dem

Cui peto defensi sacro scē Jan' ecclē. ubi pre ē dominus lan-
 dulfus ep̄s. vti nob iohs ⁊ thomas famuli s̄ Syni In una medie-
 tate cū uxore ⁊ filius. benedic to famulo s̄ Syni cū uxore et filius
 in alia medietate. ⁊ si unus ex nob sine h̄ede mortuus fuerit unus
 alterius succedat. Titulo cōdicē locare nob iubentis petimus aqua

Codice Membranaceo - XCII - c. 106 v.

Pro defensorib; sacro scē in uentis ecclē. vbi p̄ dōn' arit' ab-
 bas mon' scē stephani p̄romar' n̄is sacro foris s̄ p̄pe ciuitate in uen-
 tibus n̄is ioh' filius q' n̄dā alberti ⁊ richiza uigalib; unā cū filius filia
 ⁊ sumus ex nob sine h̄ede mortuus fuerit un' alterius succedant. Titulo
 loco in domo locare ac p̄stare iubentis. Petimus unā cū reb; scē ste-
 phani q' postate uix casu uiu uesino loc' ubi d̄r pradella coera cū ad p̄-

Monastero S. Stefano - mazzo 1 - fasc. 45.

Pro defensoribus sacro scē januā ecclē monasterij scē
 steph' ubi p̄st' dom' martinus abbas un' not' jngo ⁊ joh' germa-
 nus suus cū filius n̄is masculinis si un' ex nob sine h̄ede dec-
 deret alterius p̄ succedat. titulo ydiciois locare nob iubentis pe-
 tim' res unis ecclē un' scē steph' q' est posita ī loco ubi dicit'

Monastero S. Stefano - mazzo 1 - fasc. 53.

Cui peto defensoribus domus alexius abbas monasterij
 scē stephani p̄romar' n̄is sacro foris a d̄no conue. vti no b̄ m̄to
 una cū filius suis ut filib; ⁊ sumus ex nob sine h̄ede mortuus fuerit
 un' alterius succedere debeant. Titulo condicē locare nob iubentis
 petimus res unis ecclē un' quib' uel tenere uel esse ex parte scē in
 h̄o m̄to in uentis in fando loco quid dicit' albano d̄st. aliquando

Monastero S. Stefano - mazzo 1 - fasc. 14.

guaggio giuridico, senza tuttavia eliminare i sinonimi concorrenti (*pac-tum*, *conuentio* e simili). A questo tipo di lingua tecnica, la cui tradizione in epoca latina è di carattere dotto, *contractus* dovette la lunga conservazione del tipo di declinazione dei temi in *-u*, quando nella lingua parlata era già in atto la contaminazione tra temi in *-o* e temi in *-u* che doveva approdare alla scomparsa, come tipo morfologico di una certa consistenza, della cosiddetta quarta declinazione latina nelle lingue romanze⁴. Gli esempi che il *Thesaurus* dà per illustrare la fraseologia di *contractus* presentano numerosi casi, in cui la declinazione dei temi in *-u* è sicura⁵, qualche caso, in cui, trattandosi dell'accusativo, potrebbe anche esservi una contaminazione con i temi in *-o*, ma i casi, in cui si tratta certamente di *contractum*, neutro — cioè della forma normale nell'alto Medioevo e che sta probabilmente alla base della sigla genovese — sono molto rari e tardi: il più antico, dell'Italia, risale probabilmente al IV secolo⁶. Su questa base possiamo quindi individuare, per la tarda latinità, una coppia morfologica *contractus* / *contractum*, la prima, forma dotta, la seconda, dell'uso parlato. La fortuna di *contractum* si sviluppa

⁴ Cfr. C. TAGLIAVINI, *Le origini delle lingue neolatine*, III ed., Bologna, 1962, p. 203.

⁵ Cfr. *Tbll.*, l.c.: Paul. 5, 1, 20, *omnem obligationem pro contractu habendam*; Gell. 20, 1, 41, *in negotiorum quoque contractibus*; Tert., *adv. Marc.* 4, 37, *dissoluens uiolentiorum contractum obnexus*; Ambr., *off.* 3, 10, 66, *quid loquar de contractibus ceteris?*; Cassiod., *var.* 2, 10, 2, *contractu ... cassato ecc.*

⁶ Ecco la documentazione (cito da *Tbll.*, s.vv. *contractus*, *contractum*):

1) *Itala*, Is. 58, 6, in Lucifero, vescovo di Cagliari, morto verso il 370, *Athan.* 1, 4: *Solue obligationes uiolentorum contractorum*;

2) Favonio Eulogio, retore Cartaginese, *Disputatio de somnio Scipionis*, inizio del V secolo, p. 15: *Systematum uero partes ex certo contracto pronuntiationis existunt* (« da una certa unione dei suoni»; i codici hanno tutti *contracto*; il Baiter emenda in *-u* nell'edizione);

3) Gregorio di Tours, *De uirtutibus sancti Iuliani*, cap. 11, titolo: *De contracto qui die dominica boues iunxit*; cap. 39: *De alio contracto*;

4) Glossari (qui cito dal *Corpus glossariorum Latinorum*, edito dal GOETZ, Lipsia, 1888 sgg.):

a) *Glossae Latino Graecae*: (II, 114, 44) *contractus* / συναλλαγή (II, 115, 6) *contractum* / μεταχειρισμόν ;

b) *Glossae Stephani* (III, 443, 73): *contractum* / συναλλαγμα;

c) *Glossae Loiselii* (III, 429, 16): idem.

dal VI secolo in poi e nelle carte altomedioevali non si avrà più che qualche traccia malsicura di *contractus*.

Sempre nelle fonti latine è importante, ai nostri fini, rilevare per quale componente semantica *contractus* si distingueva dai termini sinonimi. Gli esempi citati nel *Thesaurus* parlano in favore di un uso generico di *contractus* per il rapporto giuridico stabilito volontariamente e liberamente tra due persone, frutto, diremmo noi, e risultato di una « contrattazione diretta », e che determina un legame tra i « contraenti ». Perciò si può parlare, rispetto al *contractus*, di *soluere* (Papiniano, 46, 3, 95, 2), *infirmare* (Ermogene, 49, 14, 46, 2), *confirmare* (Paolo, 45, 1, 35, 2), *renouare* (Ulpiano, 2, 14, 7, 6). Poichè *contractus* ha valore generico, si distinguerà il *genus contractus* (Labeone, 18, 1, 80, 3). In pratica poi il *contractus* ha carattere privato. Quindi si usa particolarmente in materia di matrimonio⁷, è basato sulla *bona fides*⁸; anche un servo può fare un contratto e il padrone deve riconoscerlo⁹.

Gli esempi più antichi di *contractum* nei documenti altomedioevali sono forniti dalle formule notarili del territorio gallico e di Reichenau¹⁰. Quelle che contengono la parola che ci interessa non risalgono probabilmente oltre l'VIII secolo¹¹, ed in esse *contractum* conserva il significato generico che ha nelle fonti latine testè esaminate, cioè un significato molto vicino a quello dell'it. *contratto*: si usa quindi per indicare, ad esempio, qualsiasi contratto, attraverso il quale un donatore ha acquisito i beni che dona alla chiesa¹².

⁷ Sulp. Ruf., Gell. 4, 4, 2: *is contractus stipulationum sponsionumque dicitur sponsalia*; Firm. math. 5, 3, 21: *contractus* equivale a *matrimonium*, cfr. 1, 4, 43; 7, 17, 10: *tabulae matrimoniales*. Queste e le citazioni delle note seguenti sono, come al solito, dal *Tbll.*, l.c.

⁸ Symm., *Epist.* 2, 87: *bonae fidei contractum non posse rescindi*; cfr. Aug., in *psalm.* 102, 6: *initus est bonae fidei contractus*.

⁹ Ulp. 4, 4, 16, 3: *ratum habeat serui contractum dominus*.

¹⁰ Cito da *MGH, Sectio V, Formulae*, p. I, ed. ZEUMER, Hannover, 1882.

¹¹ Come è noto (ZEUMER, op. cit., p. 2), le *Formulae Andecavenses* del VI secolo sono soltanto le prime 34, le altre furono aggiunte in epoca posteriore. Le *Formulae Augienses* (ZEUMER, p. 340), provenienti dall'abbazia di Reichenau, sono dell'VIII secolo.

¹² *Formulae Andecavenses*, n. 41 (ZEUMER, p. 18): *... tunc tu tris porcionis de omne corpore facultatis mei, quem in pago illo et illi ex alato parentum meorum uel de qualibet contractum mihi legibus obuenuit ... tibi transcribo*.

Nei documenti altomedioevali italiani che conosco, l'uso di *contractum* è limitato ad una formula introduttiva degli atti di permuta, che è in uso anche a Genova nel X secolo e che suona, nella forma più stereotipata, press'a poco così: *Commutatio bonae fidei noscitur esse contractum, ut uicem emptionis obtineat firmitatem, eodemque nexu obligat contrahentes* (« la permuta è riconosciuta come un contratto stipulato in buona fede, sicchè ha il valore di una vendita e obbliga i contraenti con lo stesso legame »). Essa, per il *bonae fidei contractum* riecheggia i passi di Simmaco e di Sant'Agostino che ho citato sopra, alla nota 8. Premetto la documentazione completa della formula, per quanto sta nelle mie conoscenze¹³, e farò poi alcune osservazioni su questi materiali, che mi sembrano interessanti per la conoscenza e la valutazione linguistica dei formulari giuridici altomedioevali in uso in Liguria:

1. a. 761, Pavia: *Comutatio bone fidei noscitur esse contractum, ut uicem emptionis optineat firmitatem eodemque nexu obligat contrahentes* (= CDL¹⁴, doc. 155, II, p. 78, copia del XII secolo);

2. a. 771, Brescia: *Comutatio bone fidei noscitur esse contractum, [ut] uecim emcionis opteneat firmitatem eodemque nexu obligant contrahentes* (= CDL, doc. 257, II, p. 346, trascrizione del XII secolo);

3. a. 870, *Marescandi* (= probab. Mascandola, nel com. di Ziano, PC): *Comutacio bone fidei nussi[tur...] firmitatem eodemque nexu oblican(t) contraentes*

Formulae Augienses, n. B, 1 (ZEUMER, p. 348): *...res quasdam nobis tam de paternico quam de maternico hereditario iure prouenisse, nec non et de quodam modo iusto contracto ... pro remedio animarum nostrarum ad loca sanctorum delegare contendimus ...*; n. B, 2 (ZEUMER, p. 348): *dum non est incognitum, sed omnimodis diuulgatum, qualiter nobis hereditario iure, paternico simul et maternico, cum quolibet iusto contracto prouenit hereditas...*

In questo uso *contractum*, nelle carte non italiane, ha un concorrente in *adtractum*, cfr. DUCANGE, *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, s.v. *adtractum* (si citano una carta di Clodoveo III ed altri esempi).

¹³ Ho tenuto presenti i documenti pubblicati da L. T. BELGRANO nel *Cartario Genovese* (ASLi II, parte I) e in appendice al *Registro della Curia* (ASLi II, parte II, pp. 411 e sgg.), quelli di Bobbio, pubblicati da C. CIPOLLA nel *Codice diplomatico del monastero di S. Colombano di Bobbio*, Roma, 1918, quelli di Asti, pubblicati dal Gabotto, in *Biblioteca della Società storica subalpina* (BSSS), 28, 1904, e i documenti inediti, trascritti recentemente da me nell'Archivio Capitolare di Piacenza, nonchè, naturalmente, i documenti raccolti da L. SCHIAPARELLI nel *Codice diplomatico longobardo*, voll. I e II, Roma, 1929-33.

¹⁴ CDL = *Codice diplomatico longobardo* cit. alla nota 13.

(= documento inedito, conservato nell'Archivio Capitolare di Piacenza, fondo Permute, doc. 12, in originale, ma mutilo al margine destro);

4. a. 880, Moriano (presso Varsi, PR): *Comutacio bone fidei contracto esse uidetur uicem emcionis* (documento inedito, conservato nello stesso Archivio, Fondo Permute, doc. 18, originale);

5. a. 886, Asti: *Comutacio bone fidei et noscitur esse contractum et uicem emcionis optinet ad firmitatem eodemque nexu obligo (!) contraentes* (= BSSS 28, doc. 16);

6. a. 886, Asti: *Comutacio bona fidei nussitur esse contractum et uicem emcionis obtinead firmitatem eodemque nexu oblicad contraentes* (= BSSS 28, doc. 17¹⁵);

7. a. 886, Asti: *Comutacionis bone fidei nuscitur esse contractum et uicem emcionis obtinead firmitatem eodemque nixum oblicant contraentes* (= BSSS 28, doc. 18);

8. a. 897, Asti: *Comutacio bona fidei nussitur esse contractum et uicem emcionis obtinead firmitatem eodemque nexsum oblicant contraentes* (= BSSS 28, doc. 29);

9. a. 910, Asti: *Comutacio bone fidei nussitur esse contractum et uicem hemcionis obtinead firmitatem eodemque nexu oblicant contraentes* (= BSSS 28, doc. 42¹⁶);

10. a. 911, Asti: *Comutacio bona fidei nuscitur esse contractum in uicem encionis obtinead firmitates eodemque nexsum oblicat contraentes* (= BSSS 28, doc. 434¹⁷);

11. a. 913, Asti: *Comutacio bona fidei nussitur esse contractum et uicem encionis optineat firmitatem eodemque nexu oblico contraentes* (= BSSS 28, doc. 44);

12. a. 917 (?), Pavia: *Comutacic bone fidei nussitur esse contractu¹⁸, ut uicem encionis obtinead firmitatis eodemque nexu oblicant contraentes* (= CDB¹⁹, doc. 87, I, p. 291, originale);

13. a. 940, Asti: *Comutacio bone fidei nossitur esse contractum ut uicem encionis obtinead firmitatem eodemque nexu oblicant contraentes* (= BSSS 28,

¹⁵ Si trova anche nei docc. 19 (dello stesso anno), 26 (a. 895), 27 (a. 896).

¹⁶ Si trova anche nei docc. 42 (a. 910), 45 (a. 916).

¹⁷ Si trova anche nel doc. 46 (a. 924).

¹⁸ Può essere tanto per *contractum*, quanto per *contractus*, maschile, come in *Petroni germanu eius, Renoaldi germanu eius*, — espressioni che dovrebbero rendere un genitivo latino, essendo dipendenti da *signum crucis manus* —, e che si leggono in una carta piacentina dell'816, pubblicata da E. FALCONI, *Le carte più antiche di S. Antonino di Piacenza*, Parma, 1959, p. 5, doc. 3.

¹⁹ CDB = *Codice diplomatico del monastero di S. Colombano di Bobbio*, cit. alla nota 13.

doc. 55; permuta inserita in un placito tenuto da Uberto, conte di Asti, che la conferma²⁰);

14. a. 948, Asti: *Commutacio bona et fidei nossitur esse contractum et uicem emcionis obtinead firmitatem eodemque nexsum oblicant contradhantes (!)* (= BSSS 28, doc. 64²¹);

15. a. 954, Asti: *Commutacio bona et fide nossitur esse contradatum ut uicem emcionis optineat firmitatem eodemque nexu oblicantur contradhantes* (= BSSS 28, doc. 68);

16. a. 955, Asti: *Comutacio bona et fidei nossitur esse contradhatum ut uicem emcionis optinead firmitatem eodemque nexsum oblicant contradantes* (= BSSS 28, doc. 71²²);

17. a. 960, Tortona: *Commutacio bone fidei nossitur esse contractum, ut uicem emtionis obtineat firmitatem eodemque nexu oblicat [...]* (= ASLi, II, parte II, 1863, doc. 3 dell'Appendice, p. 413, originale);

18. a. 961, S. Marzano di Tortona: *[Comu]tacio bone fidei nossitur esse contractum, ut uicem emcionis obtinead firmitatem, eodemque nexu oblicant contrahentes* (= CDB, doc. 92, I, p. 316, originale);

19. a. 964, Genova: *Comutacio bone fidei nositur esse contractum ut uicem emcionis obtineat firmitatem eodemque nexum (!) obligant cotraentes (!)* (= documento conservato presso l'Archivio di Stato di Genova, fondo S. Siro, m. 1, doc. 2, originale);

20. a. 971, Monte Capraro, fraz. di Fabbrica Curone, AL: *Comutacio bone fidei nossitur esse contractus, ut uicem emcionis obtinead firmitatem [...]* (= ASLi, II, parte II, 1863, doc. 4 dell'Appendice, p. 417, originale);

21. a. 1000, Genova: *Commutacio bone fidei nositur ese contractum, ut uice emcionis optinead firmitatem, eodemque nexum oblicat contraentes* (= ASLi, II, parte I, doc. 34 del *Cartario genovese*, p. 56, originale).

La prima osservazione da fare su questi materiali è che i documenti citati sono tutti carte originali, salvo i due più antichi, e gli unici di età longobarda. Poichè lo Schiaparelli non solleva dubbi sulla loro autenticità, non mi pare che lo stato poco felice della tradizione manoscritta²³

²⁰ Si trova anche nei docc. 66 (a. 950), 69 (a. 955), 76, 78, 79 (a. 957), 81, 82 (a. 960), 83 (a. 961), 88 (a. 964), 89 (a. 966), 90 (a. 967), 91 (a. 969), 93 (a. 973), 99 (a. 980), 103 (a. 981), 110 (a. 987), 118, 120 (a. 995), 122 (a. 996), 124, 125 (a. 999).

²¹ Si trova già, ma mutila, nel doc. 59 (a. 943) e ritorna nel doc. 67 (a. 953), ma con *ut uicem* anzichè *et uicem* e con *oblicant* anzichè *oblicantur*.

²² Si trova anche nei documenti 70 (a. 955), 71, 72 (a. 956), in quest'ultimo con *bone fidei* anzichè *bona et fide*, 74 (a. 957).

²³ Cfr. quanto ne dice lo Schiaparelli in *CDL*, II, pp. 77-8 e 346.

ci autorizzi a respingere senz'altro il valore di questa documentazione che riporterebbe l'uso della formula almeno all'ultimo periodo dell'età longobarda. Tuttavia qualche dubbio sussiste: tra il 771 e l'870 c'è un lasso di tempo notevole, senza documenti, mentre dall'870 in poi la tradizione risulta ininterrotta. Tanto la carta dell'870, quanto quella del 917, cioè due documenti che contengono la formula nella stesura che diventerà poi fissa e stereotipata anche nei documenti genovesi del X secolo, sono atti stipulati da due persone *ex genere Francorum*²⁴. Un'eco della formula si trova in una delle *Formulae imperiales* (ed. Zeumer, cit., n. 54, p. 326): *Inter omnes, qui diuini uel humani iuris scientiam adsecuti sunt, constat, non solum immutari non debere, uerum etiam summa firmitate subnixum manere, quidquid bona fide contractum est; propterea debet interdum confirmari, quod inter partes pro ambarum utilitate commutatum est*. Si tratta appunto di una formula di permuta e le *Formulae imperiales* sono, secondo lo Zeumer (op. cit., p. 285), da riferirsi alla curia di Ludovico il Pio.

Anche se vogliamo accettare la documentazione di età longobarda, è certo che in quel periodo la formula non era di uso generale in Italia, e neppure si incontrava di frequente: tra le 17 permuta raccolte nel *Codice diplomatico longobardo* — 11 di Lucca, 1 di Val Cornia (Livorno), 1 di Val Ceno (Appennino parmense - piacentino), 1 di Treviso e 3 relative al monastero di S. Salvatore di Brescia —, soltanto due, entrambe per S. Salvatore²⁵, contengono la nostra formula. Le altre usano una terminologia e un formulario diversi, in cui si parla, per la « permuta », di *vicaneum*, *cartula cambiationis*, *cambium* (CDL, docc. 92, 113, 160, 164, 199, 229, 236, 237, 240, 265, 286 — Lucca e Val Cornia), *vica-*

²⁴ Nel primo atto *Gamenulfus ex genere Francorum* permuta col notaio *Ermempertus*; quattro dei testimoni sono pure Franchi. Nel secondo atto la permuta avviene tra l'abate di Bobbio *Teudelassio* e *Rothari ex genere Francorum*, e troviamo le formule caratteristiche di origine salica: *Insuper ipse Rothari per cultellum, uuamtonem, uuasonem terre seu festucum notatum adque ramum arboris de predictis rebus eidem Teudelasi aba a parte ipsius monasterii legitimam fecit traditionem et corporalem uestituram et se exinde foris expullit uuarpiui (!) et absa sito fecit...* (CDB, I, p. 292).

²⁵ Che la terza permuta relativa a S. Salvatore non contenga la formula, non ci dice nulla, perchè ci è stata tramandata in forma abbreviata nel Regesto di Farfa. Cfr. CDL, II, p. 247.

rium, carta o pagina vicariationis²⁶, nel doc. 289, di Treviso. Anche il termine *commutacio* — con cui inizia la nostra formula — è limitato ai documenti dell'Italia settentrionale²⁷. Sembra quindi di dover concludere che la nostra formula, se esisteva in età longobarda, era limitata ad una zona ristretta dell'Italia settentrionale che faceva capo a Pavia.

In secondo luogo va rilevato che la formula non è stata creata in un tempo solo e tramandata senza alterazioni e senza contaminazioni.

Il documento dell'880, di Moriano²⁸, ce ne dà una redazione molto lineare: *Comutacio bone fidei contracto esse uidetur uicem emcionis* (« la permuta è un *contractus bone fidei* che fa le veci di una vendita »). Qui non abbiamo nessuna incongruenza sintattica e l'espressione *bone fidei contracto* richiama direttamente i passi di Sant'Agostino e di Simmaco,

²⁶ Naturalmente le carte presentano forme alterate foneticamente e morfologicamente dei termini citati qui sopra: *uiganeo, ueganationes, uegario, uegarationis*.

²⁷ Fa eccezione soltanto il doc. 113, di Lucca, che tuttavia è la riproduzione ufficiale di una permuta tra la Chiesa di Lucca e la corte regia, fatta su richiesta del re Astolfo, perchè l'originale era andato perduto. Un'influenza del formulario settentrionale non è quindi da escludere, e del resto il termine *commutacio* vi compare una volta sola, accanto ai normali *cambium* e *uiganeum*.

²⁸ Un'identificazione topografica precisa di *Moriano*, per quanto so finora, è impossibile. Siccome però la permuta riguarda beni situati a Contile, nel comune di Varsi (PR) e menziona tra gli *ad fines* anche la chiesa di S. Pietro di Varsi, dovremmo essere nella valle del Ceno o del Taro o nella zona di Castell'Arquato (PC), cioè in quel territorio che nel Medioevo costituiva i *fines Castellana*, la *montanea Placentina*. Zona interna, isolata, in gran parte corrispondente all'antico territorio municipale di Veleia, presenta tutte le caratteristiche dell'« area meno esposta » (secondo la terminologia del BARTOLI, *Saggi di linguistica spaziale*, Torino, 1945).

Qui sopravvive fino alla fine dell'VIII secolo l'antichissima formula della *mancipatio* negli atti di vendita; qui le formule variano da paese a paese e quindi, per le permutate, mentre troviamo a *Moriano* la formula citata nell'esempio 4 (a. 880), abbiamo formule diverse a Bardi, in età longobarda (CDL, doc. 249, II, p. 326, a. 770: *In Dei nomine placuet adque conuenet inter... ut sibi inuicem cummutare terra aperta, ita et cunmutauerunt*), e a Varsi nell'875 (documento inedito, conservato nell'Archivio Capitolare di Piacenza, fondo Permutate, n. 15: *Placuit adque conuenit bona uoluntatem inter... ut in Dei nomine comutacio de rebus inter se fere (!) deberent, sicuti presente fecerunt...*).

Qui ancora la sopravvivenza di *contrahere, contractum* nel linguaggio giuridico è confermata indirettamente dall'uso di *contractor* « soggetto del contratto » negli atti di vendita di Varsi di età longobarda (CDL, docc. 52, 60, 64, 79, 129, 144, a. 735-760).

citati sopra, alla nota 8. Questa formula potrebbe benissimo essere di tradizione ininterrotta e indipendente, dall'epoca romana.

La redazione più complessa della formula, che si trova negli altri esempi da me citati, tradisce invece la sua origine composita e secondaria attraverso due elementi: l'apologia di *emptionis* e la forma plurale del verbo *obligant*.

La proposizione *ut uicem emptionis obtineat firmitatem* è infatti nata con ogni probabilità da un incrocio tra *uicem emptionis* (« come una vendita ») e *emptionis obtineat firmitatem* (« abbia la validità di una vendita »), in cui fu poi eliminata la ripetizione di *emptionis*.

Quanto ad *obligant*, possiamo dire che questa dovrebbe essere la forma originaria, giacchè ricompare insistentemente in parecchi documenti di luoghi diversi (esempi 2, 3, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 18, 19: Brescia, *Marescandi*, probabilmente nell'Oltrepò Pavese, Asti, Pavia, Tortona, Genova) ed essendo in palese disaccordo con il soggetto singolare *commutacio*, deve certo la sua persistenza alla forza della tradizione²⁹.

La documentazione della formula nelle carte di Asti illumina ulteriormente la sua origine composita. Essa viene introdotta soltanto nell'886, perchè le due permutate precedenti, conservate nell'Archivio Capitolare di Asti, usano un formulario del tutto diverso³⁰. Dal momento della sua introduzione subisce un processo di correzione e di contamina-

²⁹ Una traccia di soggetto plurale si trova soltanto nell'esempio 7 (Asti, a. 886), che ha *commutacionis* anzichè *commutacio*. Per me, infatti, *commutacionis* sta per *commutaciones*, nom. plur., e presenta ancora la confusione *e/i*, propria dei documenti di età romana tarda, ma che si prolunga, in certi ambienti e in certi contesti, anche fino al sec. X. Si confronti, nella permuta di Eldeprando (Archivio di Stato di Genova, Fondo S. Siro, doc. 2), *tinore* per *tenore* e, nella donazione di Teodeberga (stesso Archivio, Fondo S. Stefano, doc. 1, del 971), *sumus uobis componituris* (= *componitores*); *habitatoris* per *habitatores* in una divisione di beni a Varsi (doc. inedito dell'Archivio Capitolare di Piacenza, fondo Divisioni, n. 7, r. 5, a. 903), per *finis et coerencias* (altro doc. inedito dello stesso Archivio, fondo Donazioni diverse, n. 26, r. 10, a. 904).

³⁰ La prima (doc. 3 della raccolta in BSSS 28) è del 792 e inizia così: *Noticia commudacionis, qualiter uigario fecerunt inter se...* La seconda (doc. 13 della stessa raccolta) è dell'878: *Comutacio ea que ab aliis quantur (?!) uegario inter se fecerunt*. Quest'ultima formula è molto oscura e sospetto che vi sia qualche errore di trascrizione, comunque non ha nulla a che fare con il tipo che compare otto anni dopo, nell'886.

zione che ci aiuta in parte a spiegare le incongruenze morfologico-sintattiche della formula, nella sua redazione definitiva.

Nel primo esempio, infatti, (n. 5, dell'886), a parte lo stranissimo *obligo*, abbiamo una struttura sintattica coerente, che si sviluppa attraverso la paratassi: *et noscitur . . . et uicem emptionis obtinet . . . et eodem nexu [obligat]*. Nel secondo esempio, invece, (n. 6, dello stesso anno) subisce già l'influenza di un altro modello, nel quale la seconda proposizione è costruita in ipotassi, con il congiuntivo, sicchè, pur mantenendo *et*, sostituisce *optinet*, con *obtenead*.

Qui troviamo già anche l'incongruenza dovuta all'apologia di *emptionis*, che nell'esempio precedente non esisteva (là si diceva correttamente *uicem emptionis optinet ad firmitatem*, « quanto a validità, fa le veci di una vendita »).

Ormai le incongruenze sintattiche della formula sono state assunte e si cerca, negli anni successivi, di ovviarvi con qualche correzione (*in uicem emptionis*, nell'esempio 10, anzichè *et uicem emptionis; eodemque nexu oblicantur contradantes*, nell'esempio 15, anzichè *eodemque nexu oblicant contrahentes*).

Ma la vicenda della formula subisce una nuova complicazione tra il 943 e il 957 (7 documenti): *contrahentes* e *contractum* vengono mutati rispettivamente in *contradantes* (notare la grafia con *h* che tradisce la sostituzione!) e *contradatum* (esempi 14, 15, 16). Si tratta evidentemente di un'alterazione dovuta a volgarismo e a etimologia popolare; ce lo conferma l'altra variante che troviamo in alcuni documenti di questo gruppo: *bona et fide* anzichè *bona fidei*³¹: essa mirava a specificare il tipo di contratto (*contra-dare* = *permutare*). Finalmente la redazione *standard* della formula, ormai in uso stabile nelle zone vicine (Tortona, Pavia) e che qualche notaio di Asti aveva continuato ad usare anche nel periodo di fortuna di *contradare* (v. i documenti citati alla nota 20), riprende il sopravvento dal 960 in poi, e definitivamente.

³¹ Anche questa variante, tuttavia, non è un errore banale, bensì un tentativo piuttosto infelice di correggere l'anomalia *bona fidei* che appare in alcuni degli esempi più antichi di Asti (nn. 6, 10, 11) e che era nata, a sua volta, dall'incrocio tra *bona fide contractum* (espressione con valore verbale: « pattuito in buona fede ») e *bonae fidei contractum* (con valore nominale: « contratto di buona fede », ossia « stipulato in buona fede »).

Tutta questa vicenda della formula, sui cui mi sono volontariamente indugiata, mi pare esemplare per trarre alcune conclusioni. Ci induce alla prudenza nell'attribuire un'origine molto antica alle formule stereotipate dei documenti medioevali. Esse contengono, bensì, elementi antichi, espressioni che risaliranno con tutta probabilità all'età romana, ma hanno subito, attraverso la tradizione notarile, numerose alterazioni.

La tradizione poi non è mai unitaria, anzi possiamo dire che dalla molteplicità si procede verso l'unità, soprattutto attraverso fatti di contaminazione tra redazioni diverse. Certe formule inoltre, per circostanze che ormai ci sfuggono, non hanno fortuna e cessano di essere usate col'estinguersi di una tradizione notarile locale; altre, invece, partendo dal centro in cui si sono formate, si diffondono anche in un raggio abbastanza ampio di territorio.

Chi studia i documenti medioevali genovesi — per cui non si risale oltre il X secolo, anzi sono frequenti soltanto a partire dalla metà di esso — non deve perdere di vista, a mio parere, il quadro che ci offrono le zone dell'entroterra (Asti, Piacenza), dove la tradizione risale ininterrotta fino all'VIII secolo. Il formulario delle carte genovesi, che nel X secolo appare così rigidamente fissato (si pensi ai « livelli » della Curia che si possono dire identici l'uno all'altro), può anche non essere molto antico. Soltanto l'analisi linguistica delle formule e delle espressioni contenute in esse e il confronto con i formulari della zona padana, della Toscana e d'oltralpe potrà illuminarci sulla genesi e sulla preistoria del linguaggio giuridico genovese altomedioevale, che è di notevole interesse, perchè, se in alcuni casi, come nella formula della *commutacio* testè esaminata, concorda con l'entroterra padano, in altri, per esempio nei livelli della Curia, se ne distacca completamente.

Intanto, accertato che la parola *contractum* era in uso a Genova nel X secolo, mi pare che nessuna difficoltà di carattere filologico o linguistico si opponga alla mia proposta di risolvere in *contractum* la sigla iniziale dei « livelli » genovesi.

DOMENICO GIOFFRÈ

**NOTE SULL'ASSICURAZIONE
E SUGLI ASSICURATORI GENOVESI
TRA MEDIOEVO ED ETÀ MODERNA**